



CITTÀ DI COSENZA

Provincia di Cosenza

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 200 del 06/12/2024

OGGETTO: Art. 159 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. Quantificazione somme non soggette ad esecuzione forzata nel primo semestre 2025.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno sei, del mese di dicembre, nella Sala delle riunioni di Giunta del Palazzo Municipale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Risultano presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
CARUSO FRANCESCO ALESSANDRO	Sindaco	Si	
BATTAGLIA MASSIMILIANO	Assessore	Si	
BUFFONE VERONICA	Assessore		Si
COVELLI DAMIANO COSIMO	Assessore	Si	
DE CICCO FRANCESCO	Assessore		Si
DE MARCO MARIA TERESA	Assessore	Si	
INCARNATO GIUSEPPINA RACHELE	Assessore	Si	
SCONOSCIUTO PASQUALE	Assessore	Si	

Tot. 6

Tot. 2

Presiede il Sindaco Francesco Alessandro Caruso

Partecipa il Segretario Generale dott.sa Virginia Milano

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 200 del 06/12/2024 COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 06/12/2024

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta deliberativa n. 224 del 03/12/2024 avente ad oggetto:

"Art. 159 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. Quantificazione somme non soggette ad esecuzione forzata nel primo semestre 2025."

DELIBERA:

Di quantificare in via preventiva l'importo non soggetto ad esecuzione forzata per il primo semestre 2025 ex art. 159 del d.lgs. n. 267/00, in complessivi **Euro 44.314.757,21** di cui:

- € 3.660.172,12 per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per il primo trimestre 2025;
- € 9.154.585,09 per il pagamento delle rate di mutui e prestiti obbligazionari scadenti nel primo semestre 2025;
- € 31.500.000,00 per l'espletamento dei servizi locali indispensabili, stabiliti dal D.M. 28 maggio 1993, emanato dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero del Tesoro, con esclusione del pagamento delle retribuzioni e degli oneri previdenziali per il personale dipendente e degli oneri correnti del servizio mutui passivi e prestiti obbligazionari;

Di precisare che vanno altresì escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro che un'apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione, essendo insufficiente a tal fine la mera iscrizione in bilancio (cfr. cassazione civ. sez. III 10 luglio 1986, n°4496) e che, pertanto, non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione, con specifico vincolo di destinazione;

Di precisare che le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 del suddetto articolo 159 non determinano vincoli sulle somme come sopra quantificate, né limitazioni all'attività del Tesoriere;

Di disporre che tutti gli altri pagamenti a titolo diverso da quelli vincolati dovranno essere eseguiti secondo l'ordine cronologico come disciplinato dall'art.159 TUEL modificato dalla Corte costituzionale, con sentenza 4 - 18 giugno 2003, n. 211;

Di notificare la presente deliberazione al Tesoriere comunale;

Di demandare all'Avvocatura Comunale la proposizione delle opposizioni all'esecuzione per far valere l'impignorabilità delle somme esistenti presso il Tesoriere.

Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
f.to Francesco Alessandro Caruso

Il Segretario Generale
f.to dott.sa Virginia Milano

A seguire testo della proposta di delibera

PROPOSTA DI DELIBERAZINE DI GIUNTA N. 224 del 03/12/2024

SETTORE 13 - PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE - BILANCIO - SOCIETÀ PARTECIPATE

Oggetto: Art. 159 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. Quantificazione somme non soggette ad esecuzione forzata nel primo semestre 2025.

IL DIRIGENTE



PREMESSO che il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" (T.U.E.L.), all'art. 159, rubricato: "*Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali*", dispone testualmente:

1. "Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesoriери. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:

- a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
- b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
- c) espletamento dei servizi locali indispensabili.

3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.

4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.

5. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'articolo 27, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'articolo 151, comma 4, e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3.";

Ritenuto necessario provvedere alla quantificazione preventiva delle somme non soggette ad esecuzione forzata da destinare, nel **I semestre 2025**, al pagamento degli emolumenti al personale e dei conseguenti oneri previdenziali, delle rate mutui scadenti nel semestre, nonché delle somme specificamente destinate all'espletamento dei servizi locali indispensabili quali definiti con D.M. 28 maggio 1993;

Rilevato che la quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata è operazione non legata alla mera individuazione delle somme da pagare, ma risponde alla necessità di preservare da ogni attacco tutte le risorse finanziarie di cui l'Ente verrà a disporre nel semestre fino alla concorrenza

delle somme destinate al pagamento degli stipendi, mutui e servizi indispensabili;

Precisato che vanno altresì escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro che un'apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione, essendo insufficiente a tal fine la mera iscrizione in bilancio (cfr. cassazione civ. sez. III 10 luglio 1986, n°4496) e che, pertanto, non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione, con specifico vincolo di destinazione;

Considerato che un eventuale ricorso alle anticipazioni di tesoreria e la conseguente loro restituzione all'Istituto tesoriere sono operazioni che hanno il solo fine di fronteggiare provvisori squilibri tra i flussi di entrata e quelli di spesa e garantire, di conseguenza, il regolare pagamento degli stipendi, oneri, mutui servizi indispensabili. Infatti, ai sensi della vigente normativa, il tesoriere è obbligato ad effettuare le anticipazioni richieste nei limiti disposti dalla legge e ad estinguerle non appena abbia acquisito introiti non soggetti a vincoli di destinazione al fine, appunto, di armonizzare gli equilibri che si verificano tra i flussi di entrata e quelli di spesa, pertanto, le operazioni di concessione e restituzione dell'anticipazione di tesoreria sono operazioni ininfluenti ai fini della tutela dei creditori pignoranti e le somme a tali titoli movimentate devono intendersi somme vincolate per legge fintanto che sono destinate, per l'appunto, a garantire il regolare pagamento delle spese citate nell'art.159 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;

Tenuto Presente che la Corte costituzionale, con sentenza n. 211 del 4-18 giugno 2003, sulla scorta della precedente sentenza n. 69 del 1998 con cui si dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 113, comma 3, del d.lgs. n. 77/1995 di cui il vigente art. 159 del TUOEL ripropone lo stesso contenuto, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del predetto art. 159, commi 2, 3 e 4, «nella parte in cui non prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso»;

Considerato Che:

- per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata, l'organo esecutivo, con deliberazione da adottare semestralmente e da notificare al Tesoriere, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità;
- si rende pertanto necessario quantificare in via preventiva le somme non assoggettabili ad esecuzione forzata destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e relativi oneri previdenziali per i tre mesi successivi, al pagamento delle rate dei mutui e dei prestiti obbligazionari scadenti nel **primo semestre 2025**, nonché al pagamento dei servizi locali indispensabili, quali stabiliti dal D.M. 28 maggio 1993, emanato dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero del Tesoro, per il primo semestre 2025;

Dato atto che:

- le somme necessarie per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per il primo trimestre 2025 sono state quantificate, in via preventiva, in Euro 3.660.172,12;
- il fabbisogno finanziario per il pagamento delle rate di mutui e prestiti obbligazionari scadenti nel primo semestre 2025 comprensivi delle rate dei mutui contratti per il D.L. 08 aprile 2013, n.35 è stato

quantificato, in via preventiva, in Euro 9.154.585,09;

- le somme necessarie per l'espletamento dei servizi locali indispensabili, quali stabiliti dal D.M. 28 maggio 1993, emanato dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero del Tesoro, sono state determinate, in via preventiva, nell'importo complessivo di Euro 31.500.000,00 per il primo semestre 2025, con esclusione del pagamento delle retribuzioni e degli oneri previdenziali per il personale dipendente e degli oneri correnti del servizio mutui passivi e prestiti obbligazionari;

- sulla base di quanto sopra, ai sensi e per gli effetti del surriferito articolo 159 del TUEL n. 267/2000, l'importo da considerarsi non soggetto ad esecuzione forzata per il primo semestre 2025 ammonta complessivamente a **Euro € 44.314.757,21** come da distinta riepilogativa che segue:

Retribuzioni al personale dipendente e conseguenti oneri previdenziali per il primo trimestre 2025	€	3.660.172,12
Rate di mutui e prestiti obbligazionari scadenti nel primo semestre 2025	€	9.154.585,09
Somme necessarie per l'espletamento dei servizi locali indispensabili primo semestre 2025	€	31.500.000,00
Totale generale delle somme non soggette ad esecuzione forzata nel 1° semestre 2025	€	44.314.757,21

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni;

Quanto sopra premesso e considerato

Si propone alla Giunta Comunale di deliberare

Di quantificare in via preventiva l'importo non soggetto ad esecuzione forzata per il primo semestre 2025 ex art. 159 del d.lgs. n. 267/00, in complessivi **Euro 44.314.757,21** di cui:

- o € 3.660.172,12 per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per il primo trimestre 2025;
- o € 9.154.585,09 per il pagamento delle rate di mutui e prestiti obbligazionari scadenti nel primo semestre 2025;
- o € 31.500.000,00 per l'espletamento dei servizi locali indispensabili, stabiliti dal D.M. 28 maggio 1993, emanato dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero del Tesoro, con esclusione del pagamento delle retribuzioni e degli oneri previdenziali per il personale dipendente e degli oneri correnti del servizio mutui passivi e prestiti obbligazionari;

Di precisare che vanno altresì escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro che un'apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione, essendo insufficiente a tal fine la mera iscrizione in bilancio (cfr. cassazione civ. sez. III 10 luglio 1986, n°4496) e che, pertanto, non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione, con specifico vincolo di destinazione;

Di precisare che le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 del suddetto articolo 159 non determinano vincoli sulle somme come sopra quantificate, né limitazioni all'attività del Tesoriere;

Di disporre che tutti gli altri pagamenti a titolo diverso da quelli vincolati dovranno essere eseguiti secondo l'ordine cronologico come disciplinato dall'art.159 TUEL modificato dalla Corte costituzionale, con sentenza 4 - 18 giugno 2003, n. 211;

Di notificare la presente deliberazione al Tesoriere comunale;

Di demandare all'Avvocatura Comunale la proposizione delle opposizioni all'esecuzione per far valere l'impignorabilità delle somme esistenti presso il Tesoriere.

Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.

Allegati:

Nome File	Descrizione
-----------	-------------



Pareri e controlli sulla proposta di deliberazione, art. 49 D. Lgs. 267/2000:

PER LA REGOLARITÀ TECNICA Si esprime parere Favorevole Data 04/12/2024	 Il Direttore di Settore f.to Marco De Rito
---	---

PER LA REGOLARITÀ CONTABILE Si esprime parere Favorevole Data 04/12/2024	 Il Direttore di Settore f.to Marco De Rito
---	---



CITTÀ DI COSENZA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 09/12/2024 come previsto dall'art. 124, comma 1, del T.u.o.e.l. n. 267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni.

Cosenza 09/12/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Virginia Milano

- ESECUTIVITÀ IMMEDIATA - (ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n.267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Cosenza 06/12/2024

Segretario Generale
f.to dott.sa Virginia Milano

è copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cosenza _____

Segretario Generale

